Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –
Istituto Comprensivo "Don Bosco"
95038 SANTA MARIA DI LICODIA (CT)
Via Solferino, 63 - Tel. 095629329 - Fax 0957972333
Cod.Fisc. n. 80014630877 Cod. Mecc. CTIC85000A
e-mail: ctic85000a@istruzione.it- PEC: ctic85000a@pec.istruzione.it
www.icsdonbosco.edu.it

Prot.n. 9043 / 2025 Santa Maria di Licodia, 20/09/2025

CIRCOLARE N.32

Alle Famiglie
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Alla bacheca-genitori
Alla bacheca- docenti
Albo /SitoWeb

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI A.S. 2025/26

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Quadro normativo e profili di responsabilità

a. Premessa

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici". La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.

La cosiddetta culpa in vigilando dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n.

Documento informatico firmato digitalmente da AGATA CAUDULLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

3074).L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite, visite didattiche e viaggi di istruzione.

b. **Normativa**

VISTO gli artt. 2047 e 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi èquello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
VISTO ilCCNLvigente;
VISTO il D.Lgs.165/2001;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il C.C.N.L.comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L.comparto Scuola2006-2009 del 29 novembre 2007;
CONSIDERATEle esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025
VISTO il D.M. n. 257 del 06.08.2021;
TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro suiquali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA

la seguente Direttiva sulla vigilanza scolastica per l'a.s. 2025/2026 e sulle misure organizzative di seguito riportate:

Art. 1 Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Art. 2 Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezioni durante il tragitto aula - uscita dall'edificio.

- Art. 3 Collaboratori scolastici.
- Art. 4 Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti.
- Art. 5 Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.
- Art. 6 Durante il tragitto aula /palestra/ laboratori.
- Art. 7 Riguardo l'uscita temporanea degli alunni dalla classe.
- Art. 8 Riguardo ai "minori bisognosi di soccorso".
- Art. 9 Durante le uscite didattiche o i viaggi di istruzione.
- Art. 10 Entrate posticipate.
- Art. 11 Uscite anticipate.
- Art. 12 Uso delle attrezzature.
- Art.13 Pulizia e decoro dei servizi igienici, rispetto delle norme di sicurezza. Vigilanza
- Art.14 Norme di comportamento degli alunni, famiglie, utenti esterni
- Art.15 Utilizzo cellulari
- Art. 16 Disposizioni finali

Art.1 Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 44, comma 7, CCNL Scuola 2019/21(sottoscritto in data 18/01/24 e successive integrazioni contrattuali che, **"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".** Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per importanti motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2024).

Art. 2 Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezioni durante il tragitto aula - uscita dall'edificio

L'ingresso degli allievi negli edifici e pertinenze della scuola avviene al suono della campanella che permette agli alunni di raggiungere le aule. Non è consentito, salvo disposizioni contrarie, l'ingresso o la permanenza degli allievi all'interno dell'Istituzione scolastica in anticipo sull'orario d'ingresso e dopo quello d'uscita, esclusi gli alunni che partecipano ai progetti scolastici del PTOF della scuola.

Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Le modalità organizzative dell'entrata e dell'uscita degli alunni dell' I.C. Don Bosco sono definite nel Disciplinare dell' I.C. Don Bosco a.s. 2025/26. Nel mese di settembre 2025, le modalità organizzative delle attività didattiche saranno comunicate tramite apposite circolari. Considerati i lavori di ristrutturazione in corso presso il Piano -1 e il Piano 0, attualmente in fase di completamento, si informa che, una volta ultimati gli interventi, entrerà in vigore il **Disciplinare dell'I.C. Don Bosco per l'anno scolastico 2025/2026**.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, allo scoccare dell'ora successiva, già avanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico si dispone che i docenti dell'ultima ora accompagnino all'uscita la classe e i collaboratori scolastici in servizio, al momento dell'uscita, dovranno vigilare le porte di uscita dell'edificio con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine e non prima del suono della campana di conclusione attività didattica.L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza.I Docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:

-gli alunni tengano un comportamento consono;

-i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite;

– le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;

-non si fumi all'interno dell'istituto o nelle aree esterne alla scuola facenti parte dell' Istituto scolastico e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;

-i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni e a partire dall' ingresso a scuola.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad

intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
In assenza del genitore all'uscita o del suo delegato, docente avvisa il responsabile di plesso o l'ufficio di segreteria che provvede a contattare la famiglia e successivamente consegna lo studente alla vigilanza dei collaboratori scolastici. Dopo il terzo ritardo del genitore a prelevare il figlio, il docente informa la Dirigenza al fine di contattare la famiglia dell'alunno e, eventualmente, gli organi giudiziari a tutela dei minori. Per i ritardi in orario di ingresso il docente coordinatore avviserà il Dirigente scolastico e i suoi collaboratori per avviare gli opportuni adempimenti. La puntualità è un valore che si richiama al rispetto degli altri e delle regole della comunità scolastica. Si confida quindi nel senso di responsabilità dei genitori che esercitano sui minori la responsabilità educativa. Si precisa, inoltre, che è fatto divieto di entrare e\o uscire dalle Porte di Emergenza. L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base delle delibere degli organi collegiali e in relazione al funzionamento previsto per le classi. Si precisa che le presenti disposizioni riguardano l'attività scolastica nel suo complesso, comprese le eventuali attività pomeridiane, alla fine delle quali il collaboratore scolastico in servizio dovrà diligentemente vigilare coordinandosi con i docenti sia durante l'ingresso che l'uscita degli studenti e collaborare durante le fasi di uscita degli allievi e di consegna degli stessi ai genitori.

Art.3 Collaboratori scolastici
Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, Allegato A DECLARATORIA DELLE AREE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA - SETTORE SCUOLA del CCNL 2019/2021 recita: "*AREA DEI COLLABORATORI: Appartengono a quest'Area i lavoratori che eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni ricevute, attività caratterizzata da procedure definite, anche in sequenze diversificate, che possono richiedere l'uso di strumentazione.*
Specifiche professionali dei singoli profili professionali:
1. Collaboratore scolastico
***Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni ricevute e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica**.*
È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:
- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni- nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico;
- pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze;
- vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
- collaborazione con i docenti.
*Al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale***".**

Art.4 Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza. I

collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai responsabili di plesso e ai collaboratori del Dirigente Scolastico. In mancanza dell'insegnante di sezione/classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, il personale collaboratore scolastico deve provvedere alla vigilanza degli alunni sino al momento della normalizzazione della situazione. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare in via preventiva , tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe.

Art.5 Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Durante l'intervallo l'assistenza e la sorveglianza spettano all'insegnante presente in classe, il quale ha il dovere di restare in aula con gli allievi e vigilare sul corretto svolgimento della pausa, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza. In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti. Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...). Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi, possono facilitare il verificarsi di incidenti.

Art.6Vigilanza durante il tragitto aula /palestra/ laboratori

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori e/o palestra il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. La palestra è momentaneamente inibita, seguirà circolare quando sarà resa fruibile.

Art.7 Uscita temporanea degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici prima dell'inizio delle lezioni o alla fine delle stesse. Si rammenta, inoltre, che è fatto divieto di consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula, con espresso divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.

Art.8 Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"
La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e/o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Art.9 Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento uscite didattiche ed i viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M. n.291/92)". In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Art.10 Entrate posticipate
Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti (non oltre n.5 ritardi) il docente è tenuto ad informare il Dirigente scolastico. Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

Art.11Uscite anticipate
Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro. Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è tenuto ad annotare sul registro elettronicol'uscita anticipata. Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

Art.12 Uso delle attrezzature
Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:
–vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
–informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori;
–Informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
–informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
–vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
–verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
–valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;

–controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola;
–rispettare i Regolamenti dei luoghi laboratoriali.

In ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalandoli, tempestivamente alla Dirigenza scolastica.

Art.13 Pulizia e decoro dei servizi igienici, rispetto delle norme di sicurezza. Vigilanza
L'utilizzo dei servizi igienici, in particolare, deve avvenire secondo le regole di correttezza, del rispetto e della riservatezza delle persone, del rispetto di tutte le norme di sicurezza. Alla luce di quanto premesso, si dispone quanto segue:
• Le uscite delle/degli alunne/alunni dalle classi vanno annotate dai docenti sull'apposito modulo presente in classe nel registro di classe indicando nome e cognome dell'alunna/o, ora di uscita e rientro;
• Le/gli alunne /i, prima di recarsi ai servizi igienici, dovranno firmare l'apposito registro sito presso la postazione dei collaboratori scolastici;
• Ciascun alunno/a potrà uscire dalla classe per recarsi ai servizi igienici una /due volte al giorno, salvo casi del tutto eccezionali e/o motivati da opportuna certificazione medica;
• Per la prima ora di lezione non è consentito alle/ agli alunne/i servirsi dei bagni, tranne che per i casi di assoluta necessità;
• A turno, uno alla volta e in maniera ordinata, trattenendosi il tempo strettamente necessario, le/gli alunne/i potranno utilizzare i servizi igienici e i collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto dell'uso corretto degli stessi in modo da individuare, con certezza, eventuali comportamenti non adeguati al contesto scolastico;
• È assolutamente vietato recarsi presso i servizi igienici del piano di non appartenenza
Non sono consentite per nessun motivo uscite al cambio dell'ora o immediatamente prima del suono della campana;
• Fuori da tali contesti non è consentito alle/agli alunne/i usufruire dei servizi igienici, salvo in caso di reale necessità;
• Le/Gli alunne/i che svolgono attività motoria in palestra dovranno usufruire dei servizi igienici del piano -1, antistanti la palestra.
Altresì, è assolutamente vietato alle /agli alunne/alunni allontanarsi dai locali della palestra (acqua e cambio indumenti);
• I locali devono essere lasciati "come si vorrebbero trovare" (non è possibile gettare oggettinel water o nei lavandini o nelle cassette, sprecare carta o acqua);
• I Collaboratori Scolastici provvederanno alla sorveglianza e alla pulizia dei servizi igienici di metà mattina (oltre a quella prevista a fine orario scolastico) pertanto, si invitano i docenti a non consentire l'utilizzo dei servizi igienici in tale fascia oraria, salvo in caso di reale necessità secondo la seguente scansione oraria

- **SCUOLA DELL' INFANZIA: dalle ore 11.00 alle ore 11.30**

- **SCUOLA PRIMARIA: L'intervallo sarà effettuato in due diversi momenti:**
  a. dalle ore 10.20 alle ore 10.50(per le giornate di uscita alle ore 13.00)

- **SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: dalle ore 11.00 alle ore 11.30**
-

Art.14 Norme di comportamento degli alunni, famiglie, utenti esterni
1.Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario d'ingresso a scuola.

L'accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa

L'orario di ricevimento

della segreteria al pubblico (docenti e genitori), saranno i seguenti:

• Lunedì: dalle ore 11.00 alle ore 12.00
• Martedì: dalle ore 15.00 alle ore 16.30
• Giovedì: dalle ore Il.00 alle ore 12.00

Sarà inoltre possibile contattare telefonicamente gli uffici di segreteria tutti i giorni, secondo i seguenti orari:

• dalle ore 7.30 alle ore 8.30
• dalle ore 12.00 alle ore 14.00

Il martedì dalle ore16.30 alle 17.00.

Per tutti i genitori e i visitatori è dunque obbligatorio:utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono,posta elettronica, PEC, etc.);

Art.15 Utilizzo cellulari

Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari per gli studenti e i docenti, anche alla luce della seguente normativa:

1.Circolare MIM n. 3392 del 16 giugno 2025 con oggetto:Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione disponibile al seguente link:https://www.mim.gov.it/-/circolare-n-3392-del-16-giugno-2025

2.Nota M.I.M. n.107190. del 19-12-2022 disponibile al seguente link: .https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0107190.19-12-2022.pdf/76b3160f-7626-f1df-b9de-ee88f4a7af4?t=167152703929

Documento "A CONCLUSIONE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'IMPATTO DEL DIGITALE SUGLI STUDENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROCESSI DI APPRENDIMENTOE della relativa relazione disponibile al seguente link:https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Documento_Senato_Sull%E2%80%99impatto_del_digitale_sugli_studenti.pdf/79d34842-4456-9aa3-7ae6-d22ab7d69312?t=1671527039119

A partire dall'anno scolastico 2024/2025, i cellulari non sono stati utilizzati dalle classi delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, anche per le attività educative e didattiche.

Con la circolare n. 5274 dell'11 Luglio 2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha dato nuove indicazioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione a partire dall'anno scolastico 2024/2025 e trovano conferme nell' anno scolastico 2025/26.

Facendo seguito alla nota n. 107190 del 19 dicembre 2022, volta a regolare l'utilizzo degli smartphone e di analoghi dispositivi elettronici nelle scuole, per fornire alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ulteriori indicazioni finalizzate a **introdurre il divieto dell'uso degli smartphone** per lo svolgimento delle attività educative e didattiche, in vista dell'avvio dell'anno scolastico. Importanti studi internazionali hanno rilevato la diretta correlazione fra l'uso del cellulare in classe, anche a scopo educativo e didattico, e il livello degli apprendimenti degli alunni. In particolare, merita di essere richiamato il Rapporto Unesco "Global education monitoring report, 2023: technology in education: a tool on whoseterms?" nel quale si evidenzia che i dati delle valutazioni internazionali su larga scala, , come quelli forniti dal 'Programma per la valutazione internazionale degli studenti' (PISA), mettono in luce un legame negativo tra l'uso eccessivo delle TIC e il rendimento degli studenti. In 14 Paesi è stato infatti riscontrato che la semplice vicinanza a un dispositivo mobile distrae gli studenti provocando un impatto negativo sull'apprendimento. Più nello specifico nel Rapporto OCSE PISA 2022 (Volume II) Learning during — and from — disruption, si evidenzia come gli smartphone siano fonte di distrazione per gli studenti che lo usano con maggior frequenza a scuola facendo diminuire il livello di attenzione, in particolare durante le

lezioni di matematica e, quindi, mettendo a rischio il rendimento nella materia. E stato altresì rilevato che l'uso continuo, spesso senza limiti, dei telefoni cellulari fin dall'infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo determinando, tra l'altro, perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico e di adattabilità. Recenti analisi, inoltre, hanno dimostrato un aumento preoccupante anche in Italia di minori affetti dalla sindrome dell'Hikikomori, ossia il fenomeno dell'isolamento sociale volontario che comporta il ritiro dei giovani nel chiuso delle proprie case rinunciando ai rapporti con il mondo esterno.Alla luce delle considerazioni che precedono, a tutela del corretto sviluppo della persona e degli apprendimenti, si dispone il **divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare**, anche a fini educativi e didattici, **per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado**, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, **altri dispositivi digitali, quali pc e tablet**, sotto la guida dei docenti. Restano fermi, dunque, il ricorso alla didattica digitale e la sua valorizzazione, così come l'impegno a rendere edotti gli studenti sul corretto ed equilibrato uso delle nuove tecnologie, dei telefoni cellulari e dei social e sui relativi rischi, come previsto anche dal DigComp 2.2. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione dovranno aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa, anche prevedendo specifiche sanzioni disciplinari per gli alunni che dovessero contravvenire al divieto di utilizzo in classe dello smartphone.

Utilizzo del registro elettronico

Il registro elettronico rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione della didattica e per il funzionamento trasparente e ordinato dell'attività scolastica. La sua corretta e puntuale compilazione da parte dei docenti non è solo un dovere professionale, ma costituisce **un preciso obbligo di legge**, previsto nell'ambito del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e finalizzato alla dematerializzazione dei documenti scolastici, come stabilito dalla **Legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 7, comma 31**.Tale obbligo si inserisce nel più ampio contesto normativo che vede la scuola italiana impegnata nella digitalizzazione dei processi amministrativi e didattici, anche in attuazione del **Piano Nazionale Scuola Digitale**. Il registro elettronico, infatti, non è solo uno strumento interno di lavoro, ma è anche un mezzo di comunicazione istituzionale con le famiglie, che consente loro di seguire in tempo reale l'andamento scolastico dei propri figli, in un'ottica di trasparenza e corresponsabilità educativa.Alla luce di quanto sopra, si **richiama l'attenzione di tutti i docenti** sull'importanza di una **compilazione accurata, tempestiva e completa del registro elettronico**, secondo le seguenti disposizioni:

1. **Rilevazione delle presenze e delle assenze**
   I docenti sono tenuti a registrare le presenze, le assenze e, ove previsto, l'orario di ingresso posticipato o uscita anticipata degli alunni, per ogni ora di lezione. L'avvenuta giustificazione delle assenze va registrata tempestivamente.
2. **Annotazione delle attività svolte in classe**
   È obbligatorio inserire quotidianamente nel registro elettronico la descrizione sintetica ma esaustiva delle attività didattiche effettivamente svolte in ciascuna classe, in modo da consentire una tracciabilità chiara del percorso formativo seguito.
3. **Assegnazione dei compiti a casa**
   I compiti per casa devono essere indicati in modo chiaro, coerente e leggibile, al fine di garantire agli studenti e alle famiglie un riferimento sicuro per l'organizzazione dello studio individuale.

4. **Tempestività e regolarità**
   Le suddette operazioni devono essere effettuate **contestualmente all'attività didattica**, o comunque **entro la giornata** in cui essa si svolge, affinché le informazioni siano aggiornate in tempo reale e affidabili per tutti gli attori coinvolti.
5. **Monitoraggio e vigilanza**
   Il Dirigente Scolastico effettuerà regolari controlli sull'adempimento di tali obblighi. Eventuali mancanze o irregolarità saranno oggetto di segnalazione e, se necessario, di provvedimenti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità disciplinare del personale.

Art.16 Disposizioni finali

- Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza educativa. In particolare, comportamenti degli studenti, in cui si rilevino tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare.
- È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità. Nei confronti degli alunni responsabili di danni e di atti vandalici saranno adottati provvedimenti disciplinari, secondo le disposizioni del Regolamento, ed essi saranno chiamati a risarcire individualmente o collettivamente il danno cagionato.
- Si invitano i docenti tutti a trattare con i propri alunni, nell'ambito della fondamentale educazione alla cultura e della legalità, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.
- È vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti o espressamente autorizzata dalla Dirigenza.
- È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e garantire una continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi. Detto personale, dovrà essere inoltre particolarmente attento, unitamente a quello di Segreteria, a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segretaria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere
- La presente circolare ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative ed è integrata dalle disposizioni dirigenziali o degli OO.CC
- Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sulla bacheca del registro elettronico e sul sito dell'Istituto, si intendono regolarmente notificati.
- Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione si configura come "ordine di servizio" per tutti i lavoratori della scuola (personale docente e personale ATA).
- I preposti, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008, vigileranno sul concreto utilizzo dei DPI e sull'attuazione delle presenti disposizioni. Per quanto riguarda i DPI si sta procedendo all'acquisto.

- La presente direttiva ha valore di **disposizione di servizio**, ed è parte integrante degli obblighi professionali del personale docente. Ogni docente è tenuto a prenderne visione e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni in essa contenute.
- I lavoratori che risultassero inadempienti nei confronti di dette disposizioni, e quindi non assolvessero ad un preciso obbligo previsto per legge, saranno oggetto di contestazione di addebito secondo quanto prescritto dall'art. 55 bis co. 1 del D.lgs. 165/01 e dal dispositivo sanzionatorio contenuto nel CCNL.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Agata Caudullo
Firmato digitalmente